



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

---

Prot.n. 8094 del 06/10/2023

## ORDINANZA N.29

**OGGETTO: Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.**

### IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 04/10/2023 ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 20 Ottobre 2023, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017";

CONSIDERATO lo stato di rischio anzidetto e valutata la necessità di vietare l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

VISTA la Legge n. 353 del 21 novembre 2000, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e ss. e ii.;

VISTA la Legge n. 51 del 22 dicembre 2017, recante "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2002, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi anno 2003");

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - (Codice della Protezione Civile) e ss.mm.ii.;

RILEVATO che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 art. 54 c.4 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### ORDINA

a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale, **fino al 20 Ottobre 2023:**

1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati;
3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
5. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
6. è altresì vietato a chiunque accendere fuochi sugli arenili, nelle fasce dunali o rocciose retrostanti, al margine e a ridosso di tutti i tipi di strade, autostrade e lungo le fasce ferroviarie;
7. l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

---

modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;

8. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;

9. è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;

10. Il proprietario del terreno sul quale è in atto un incendio è sempre tenuto ad intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica;

11. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte ad eliminare ogni focolaio residuo.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative dall'art.12 della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017, nonché quelle penali previste dalla normativa vigente.

## RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ➤ <b>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO</b>      | <b>TEL. 115;</b>         |
| ➤ <b>CORPO FORESTALE</b>                           | <b>TEL. 1515;</b>        |
| ➤ <b>POLIZIA MUNICIPALE DI MARANO PRINCIPATO</b>   | <b>TEL. 0984/858173;</b> |
| ➤ <b>COMANDO STAZIONE CARABINIERI CASTROLIBERO</b> | <b>TEL. 0984/852394;</b> |
| ➤ <b>QUESTURA DI COSENZA</b>                       | <b>TEL. 0984/898011;</b> |
| ➤ <b>N. VERDE PROTEZIONE CIVILE</b>                | <b>TEL.800.496.496.</b>  |

## DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune [www.comune.maranoprincipato.cs.it](http://www.comune.maranoprincipato.cs.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Carabinieri Forestali Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Castrolibero, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale /Territorio-Ambiente e Protezione Civile, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.-

**IL SINDACO**

**F.to: Dott. Giuseppe Salerno**